



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Circolare n. 5 del 22/01/2026

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Avv. Claudia Marinozzi
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott.ssa Elena Nossa
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti
Dott.ssa Ylenia Del Prato
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott. Stefano Macalli
Dott.ssa Federica Minaudo
Dott.ssa Claudia Zonca

LEGGE n. 199/2025 c.d. “Legge di Bilancio 2026” – Disposizioni in materia fiscale

La Legge n. 199/2025, c.d. Legge di bilancio 2026, è stata pubblicata sul S.O. n. 42/L della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025.

La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, esplica i propri effetti a decorrere dal 1° gennaio 2026 come previsto dall’art. 21.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

- 1) Principali interventi in ambito fiscale e finanziario**
- 2) Modifica disciplina dei dividendi**
- 3) Rottamazione dei ruoli affidati all’agente della riscossione e in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali**
- 4) Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali**
- 5) Decreto Milleproroghe**

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

1) Principali interventi in ambito fiscale e finanziario

ART. 1	CONTENUTO
Commi 3 e 4	Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche Viene modificato l'art. 11, comma 1, lett. b), TUIR, riducendo l'aliquota IRPEF dal 35% al 33%. Il comma 4 introduce il nuovo comma 5-ter nell'art. 16-ter, TUIR, rimodulando il regime delle detrazioni fiscali. Viene stabilito che, per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 e dall'art. 15, comma 3-bis, TUIR, in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici, di cui all'art. 11, D.L. n. 149/2013; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, di cui all'art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020.
Comma 15	Misure in favore delle imprese del settore agricolo Intervenendo sull'art. 1, comma 44, secondo periodo, Legge n. 232/2016, viene esteso anche per il 2026 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola. Si ricorda che tali redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: - fino a 10.000,00 euro, 0%; - oltre 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, 50%; - oltre 15.000,00 euro, 100%.
Comma 16	Tassazione impianti fotovoltaici a terra Viene ampliata la platea di impianti fotovoltaici con moduli a terra per i quali il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica, per la parte eccedente il limite di "agrarietà", determina il reddito di impresa nei modi ordinari, anziché secondo la disciplina fiscale di favore prevista per il reddito agrario. In particolare, viene modificato l'art. 5, comma 2-quater, D.L. n. 63/2024, prevedendo che la tassazione in base alle regole ordinarie del reddito di impresa si applica agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come "impianto realizzato" nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell'avvenuta installazione, relativamente ai termini di cui sopra.
Comma 17	Locazioni brevi Viene modificato l'art. 1, comma 595, primo periodo, Legge n. 178/2020, limitando, a decorrere dall'anno 2026, l'applicazione del regime della cedolare secca

	relativa agli immobili per i quali sono stipulati contratti di locazione breve esclusivamente a 2 immobili (anziché ai 4 previsti) disponendo pertanto che dal terzo immobile (anziché dal quinto), l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale. Dal periodo d'imposta 2026, la disciplina delle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017 è compatibile con la destinazione alla locazione breve di non più di 2 appartamenti nel periodo d'imposta. A partire da 3 appartamenti destinati alla locazione breve (nel periodo d'imposta), scatta la presunzione di imprenditorialità con tutto ciò che ne deriva in termini di apertura di partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa. Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve, anche stipulati tramite intermediario, invece, sono esclusi i contratti di locazione "non breve" c.d. "4+4" o "3+2". Per computare l'appartamento è sufficiente aver stipulato anche solo un contratto di locazione breve nel periodo d'imposta (ad esempio di durata di soli 2 giorni).
Comma 22	Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Sono prorogate anche per l'anno 2026 le aliquote delle detrazioni spettanti per gli interventi "edilizi" applicabili in relazione alle spese sostenute nel 2025. Con riguardo alle detrazioni IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR (c.d. "bonus casa"), alle detrazioni IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'art. 14 del D.L. 63/2013 (c.d. "ecobonus") e a quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. "sismabonus", compreso il c.d. "sismabonus acquisti"), pertanto, l'aliquota ordinaria è fissata: • al 36% se le spese sono sostenute dal 01.01.2025 al 31.12.2026; • al 30% se le spese sono sostenute dal 01.01.2027 al 31.12.2027; Per gli interventi citati, l'aliquota maggiorata è fissata invece: • al 50% se le spese sono sostenute dal 01.01.2025 al 31.12.2026 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e se gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; • al 36% se le spese sono sostenute dal 01.01.2027 al 31.12.2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e se gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Viene inoltre prorogato per l'anno 2026, sempre nella misura prevista per il 2025, il c.d. <i>bonus</i> mobili.
Commi 25 e 26	Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

	Viene modificato l'art. 24-bis, comma 2, primo periodo, TUIR, elevando da 200.000 a 300.000 euro l'importo dell'imposta forfettaria sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione. Viene, inoltre, elevato da 25.000 a 50.000 euro l'importo dovuto da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, in possesso dei requisiti, ovvero che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione. Tali novità si applicano in riferimento ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'art. 43, c.c., a decorrere dal 2026.
Comma 27	Condizioni di accesso al regime forfettario Intervenendo sull'art. 1, comma 12, Legge n. 207/2024, viene estesa al 2026 la previsione per cui la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), al superamento della quale è precluso l'accesso al regime forfettario, è pari a 35.000 euro.
Comma 28	Criptovalute Viene implementato l'art. 1, comma 24, Legge n. 207/2024, stabilendo che l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività si applica con l'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lett. c-sexies), comma 1, dell'art. 67, TUIR, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), Regolamento (UE) 2023/1114. Per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione Europea. Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Commi 29 - 31	Imposta sulle transazioni finanziarie Con effetto sui trasferimenti e operazioni effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026, vengono apportate alcune modifiche alla c.d. Tobin tax, prevedendo, nello specifico l'aumento dell'aliquota: - per il trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi, che passa allo 0,4%; - per le negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari, che passa allo 0,04%.
Commi 35 - 40	Assegnazione agevolata beni ai soci Viene riproposto il regime fiscale temporaneo di assegnazione agevolata di beni ai soci, introdotto dall'art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022. <u>Ambito soggettivo</u>

	La norma riguarda le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.. <u>Ambito oggettivo</u> Sono agevolate le seguenti operazioni: a) assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società costituite in una delle forme giuridiche ammesse, entro il 30 settembre 2026, della seguente tipologia di beni: - beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'art. 43, comma 2, primo periodo, TUIR; - beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa; b) trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni (non strumentali) in società semplici, entro il 30 settembre 2026. <u>Qualità del socio</u> È necessario che, alla data del 30 settembre 2025, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025. <u>Modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva</u> Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura: - dell'8%; ovvero - del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%. <u>Beni immobili</u> È prevista la possibilità, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, che il valore normale possa essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'art. 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. n. 131/1986. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'art. 9, TUIR, o, in alternativa, ai sensi di quanto sopra, è computato in misura non inferiore a uno dei 2 valori. <u>Costo fiscale azioni o quote</u> Viene stabilito che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non opera
--	---

	la presunzione di distribuzione prioritaria dell'utile e delle riserve di utili di cui all'art. 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8, TUIR. In ogni caso, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. <u>Imposta di registro</u> Viene stabilito che per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. <u>Versamento imposta sostitutiva</u> Le società devono versare: - il 60% entro il 30 settembre 2026; - la restante parte entro il 30 novembre 2026. Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Comma 41	Estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali Gli imprenditori individuali, previo pagamento di una imposta sostitutiva IRPEF e IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, possono estromettere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, TUIR, subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni: - i beni sono posseduti al 30 settembre 2025; - le esclusioni devono essere effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 giugno 2027 per la parte rimanente. Infine, è previsto che gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.
Commi 44 e 45	Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta È stabilito che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari al 10%. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Si applicano le disposizioni del D.M. 27 giugno 2025 con cui sono definite le modalità di attuazione dell'art. 14, D.Lgs. n. 192/2024, avente a oggetto il regime di affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Commi 51 - 55	Modifica disciplina dei dividendi Data la rilevanza dell'argomento è stato previsto un apposito approfondimento al paragrafo n. 2 della presente circolare.
Commi 82 - 110	Rottamazione dei ruoli affidati all'agente della riscossione e in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali Data la rilevanza dell'argomento è stato previsto un apposito approfondimento al paragrafo n. 3 della presente circolare.
Commi 111 - 115	Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di IVA <u>Contrasto inadempimento IVA</u> Vengono introdotte nuove procedure per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento di IVA e per estendere la ritenuta d'acconto ai contribuenti esercenti attività di impresa. In particolare, viene introdotto il nuovo art. 54- <i>bis</i> .1, D.P.R. n. 633/1972, il cui comma 1 prevede che senza pregiudizio dell'azione accertatrice, l'Agenzia delle Entrate, entro il termine di cui all'art.57, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 (7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata), può procedere alla liquidazione dell'imposta, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base delle fatture elettroniche emesse e ricevute, dei corrispettivi telematici trasmessi e degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche. Nell'effettuazione della liquidazione, non si tiene conto del credito risultante dalla dichiarazione presentata per il periodo di riferimento antecedente a quello oggetto di liquidazione e dall'imposta dovuta sono scomputati solo i versamenti effettuati. Ai fini della liquidazione, si considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per la liquidazione dell'imposta dovuta. Il successivo comma 2 stabilisce che, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente che, nei successivi 60 giorni, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi e alle sanzioni previste dal successivo comma 3. Decorso tale termine, in caso di inerzia del contribuente, oppure qualora i riscontri forniti non siano idonei a modificare l'importo dell'imposta liquidata, le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 602/1973. Se gli elementi forniti dal contribuente portano a una diversa determinazione dell'imposta dovuta, l'esito della liquidazione è nuovamente comunicato al contribuente e, dalla data di comunicazione, decorre il termine di cui al primo periodo. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. In caso di iscrizione a ruolo delle somme dovute, per il relativo pagamento non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31, D.L. n. 78/2010.

	Le sanzioni sono quelle di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, determinate in base all'imposta liquidata. Se il contribuente provvede a versare le somme dovute nei termini previsti, la sanzione è ridotta a 1/3. È escluso che a seguito della ricezione della comunicazione il contribuente possa avvalersi di benefici in termini di riduzione delle sanzioni a fronte di un comportamento conforme. Dopo che siano stati comunicati gli esiti della liquidazione, infatti, non vi è possibilità di applicazione della sanzione amministrativa ridotta per i versamenti effettuati in ritardo. Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e i dati utilizzabili per effettuarle.
Comma 116	Contrasto alle indebite compensazioni Viene ridotta la soglia prevista per poter accedere alle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, individuandola in 50.000 euro. Il divieto di compensazione, (con la sola eccezione dei crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL) opera in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 50.000 euro.
Commi 119 - 124	Accise sui tabacchi lavorati e imposte di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo Vengono apportate modifiche alla disciplina dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti da fumo di nuova generazione. <u>Tabacchi lavorati</u> Viene prevista la variazione progressiva, nel triennio 2026-2028, dell'importo delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, è stabilito che l'onere fiscale minimo, comprendente l'accisa (nelle sue 2 componenti) e l'IVA, sulle sigarette è fissato con riferimento a un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2027, e, a decorrere dall'anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette. <u>Accisa c.d. prodotti heat not burn</u> Viene ridotto l'importo dell'accisa relativa ai tabacchi da inalazione senza combustione che si calcola applicando un coefficiente (pari al 40,50% per il 2026, 41% per il 2027 e 42% per il 2028) all'importo dell'accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette. Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all'equivalenza di consumo convenzionale. <u>Imposta di consumo sigarette elettroniche</u> Viene modificata l'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. sigarette elettroniche o e-cig), che si calcola applicando un coefficiente (per gli anni 2026, 2027 e 2028 pari rispettivamente al 18%, 20% e 22% per i prodotti contenenti nicotina e al 13%, 15% e 17% per i prodotti senza nicotina) all'importo dell'accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette. Tale quantitativo si basa sul prezzo

	medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all'equivalenza di consumo convenzionale. <u>Termini di pagamento delle accise sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo</u> I termini per il pagamento della accisa e dell'imposta di consumo sono: - di norma, entro il 16 del mese successivo, per i tabacchi immessi in consumo nel mese precedente; - entro il 20 agosto, per le immissioni avvenute nel mese di luglio; - entro il 27 dicembre per le immissioni realizzate fra il 1° e il 15 dicembre. In quest'ultimo caso, non è previsto il versamento unitario delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme dovute allo Stato.
Comma 125	Differimento plastic tax e sugar tax Viene differita l'entrata in vigore al 1° gennaio 2027 relativamente: - all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "<i>plastic tax</i>"); - all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "<i>sugar tax</i>").
Commi 126 - 128	Contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni È istituito, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia doganale e fiscale, un contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Tale contributo si applica alle spedizioni di beni: - provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea; - di valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione ed è riscosso dagli uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.
Commi 138 e 139	Modifiche al calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento Viene modificato l'art. 13, comma 2, lett. d), D.P.R. n. 633/1972, prevedendo che, ai fini del calcolo della base imponibile dell'IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento, va considerato il valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ogni operazione, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni, in luogo del valore normale. Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate successivamente al 1° gennaio 2026. Sono, inoltre, fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente alla predetta data.
Commi 140 - 142	Estensione dell'obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale Viene modificato l'art. 25-bis, D.P.R. n. 600/1973, abolendo l'esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari per i seguenti soggetti: 1) agenzie di viaggio e turismo;

	2) agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; 3) agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente. La novità sarà applicata a partire dalle provvigioni corrisposte a partire dal 1° marzo 2026.
Comma 144	Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni Modificando l'art. 5, comma 2, Legge n. 448/2001, è aumentata l'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 18 al 21%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati, titoli e quote. L'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva non è stato previsto per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola. L'imposta, in tale casistica, risulta essere pari al 18%.
Comma 201	Contributi versati alle forme pensionistiche complementari Viene modificato l'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, prevedendo, a decorrere dal periodo d'imposta 2026: - l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare, versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (co. 4); - il conseguente coordinamento con la norma speciale di deducibilità relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 31.12.2006 (co. 6).
Commi 427 - 436	Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali Data la rilevanza dell'argomento è stato previsto un apposito approfondimento al paragrafo n. 4 della presente circolare.
Comma 437	Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo Viene modificato l'art. 3, comma 2-bis, D.L. n. 16/2012, innalzando da 1.000 a 5.000 euro il limite dell'importo unitario delle operazioni effettuate in contanti e relative all'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legati al turismo da parte di soggetti stranieri che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato. La disposizione riguarda i soggetti non obbligati alla fatturazione (commercianti al dettaglio, prestatori di servizi di trasporto di persone, gestori di locali di somministrazione di cibi e bevande, ecc.) e le agenzie di viaggio e di turismo, i quali devono effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativamente alle suddette operazioni.
Commi 454 - 459	Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028, viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e

	dell'acquacoltura che effettuano investimenti, anche mediante contratto di locazione finanziaria in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla Legge n. 199/2025. Il contributo spetta nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro nel limite di spesa di 2.100.000, per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. <u>Recapture</u> Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. <u>Divieto di cumulo</u> Il credito d'imposta non si applica: - agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024; e - agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative alla maggiorazione degli ammortamenti e del credito per la ZES unica. Al contrario, il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. <u>Utilizzo del credito</u> Ai fini dei successivi controlli, bisogna conservare, pena la revoca del beneficio, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati i quali devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni in oggetto. <u>Certificazione spese</u> L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. <u>Modalità attuative</u> Con Decreto MASAF, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità attuative.
Comma 725	Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la P.A. Viene introdotto il nuovo comma 1-ter nell'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, prevedendo che relativamente alle somme di cui all'art. 54, TUIR, dovute agli

	esercenti arti e professioni per l'attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche per il pagamento di importi fino a 5.000 euro si deve verificare se i medesimi beneficiari siano inadempienti all'obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare, e, in caso affermativo, il pagamento avverrà in favore: a) dell'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica; b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l'ammontare del debito.
Comma 770	Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0" Nello stato di previsione del MEF è istituito un Fondo da ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 nel corso del 2026.
Comma 790	Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS Viene modificata la disciplina con cui è stato istituito un Fondo per l'anno 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle ONLUS iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di migrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore. Si ricorda che gli interventi attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.
Commi 801 - 805	Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile a elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata in 3,88 GJ per l'anno 2025, in 3,68 GJ per l'anno 2026 e in 3,50 GJ per l'anno 2027.

	Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90% e che producono acciai contenenti nichel in una percentuale compresa tra il 6% e il 10,5%, cromo in una percentuale compresa tra il 16% e il 18,5% e molibdeno in una percentuale minore del 3%. È, inoltre, riconosciuto anche ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70% e se i prodotti appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN e ASTM di riferimento: acciai inossidabili ferritici; acciai inossidabili martensitici; acciai inossidabili duplex e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH). Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i costi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione. Con Decreto MIMIT, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, saranno stabiliti i criteri per la determinazione e l'erogazione del contributo, tenendo conto del costo medio di produzione del semilavorato, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di importazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.
Commi 925 - 926	Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica Viene introdotto il nuovo comma 203-<i>quater</i>.1 all'art. 1, Legge n. 160/2019, prevedendo che per le attività di design e ideazione estetica il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10% della base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per il 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale.
Commi 934 - 936	Validazione unica delle richieste di rimborso dell'IVA Vengono previste alcune modifiche alla disciplina del c.d. tax free shopping, lo sgravio dell'IVA sulle cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE. In particolare, per effetto del nuovo comma 2-<i>bis</i> introdotto nell'art. 4-<i>bis</i>, D.L. n. 193/2016, viene prevista, con il fine di ottimizzare il processo per il rimborso dell'imposta pagata sulle cessioni di beni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, di cui all'art. 38-<i>quater</i>, D.P.R. n. 633/1972, l'emanazione di un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026, con cui saranno stabilite modalità di semplificazione delle procedure di evasione delle richieste di rimborso dell'IVA, contestualmente all'uscita dal territorio doganale, prevedendo un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse intestate al medesimo

	cessionario, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, viene esteso da 4 a 6 mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.
Commi 962 - 965	Benefici per imprese energivore Alle imprese rientranti, per l'anno 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale istituiti presso la CSEA è riconosciuto, in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, un credito d'imposta nelle misure di cui all'art. 38, commi 4, 5, 7 e 8, D.L. n. 19/2024. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi ammissibili. Con Decreto MIMIT saranno definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni, nonché le percentuali massime del credito d'imposta erogabile, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Al credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 38, D.L. 19/2024, a eccezione di quelle di cui al comma 6 e quelle di cui al Decreto MIMIT 24 luglio 2024.

2) Modifica disciplina dei dividendi

La Legge di Bilancio 2026 è intervenuta sui regimi di tassazione non solo dei dividendi ma anche delle plusvalenze su partecipazioni che vengono illustrate di seguito.

Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per le imprese individuali

Con la modifica dell'art. 58, comma 2, TUIR le **plusvalenze su partecipazioni** conseguite da imprese individuali sono **esenti da tassazione** nel limite del 41,86% in presenza dei requisiti PEX di cui all'art. 87, TUIR e delle condizioni previste dal nuovo comma 1.1 del citato art. 87, il quale prevede che le plusvalenze siano realizzate su partecipazioni detenute, direttamente / indirettamente tramite società controllate, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo, **in misura non inferiore al 5%** ovvero siano di **valore (fiscale) non inferiore a € 500.000**.

A seguito della modifica del comma 1 dell'art. 59, TUIR i **dividendi** derivanti dalla partecipazione in società di capitali concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito d'impresa dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 1-bis del citato art. 59 gli stessi concorrono alla formazione del reddito nella **misura del 58,14%** se relativi:

- a una partecipazione diretta / indiretta tramite società controllate, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo, non inferiore al 5%, ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;

- a titoli / strumenti finanziari similari alle azioni ex art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

Regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi per le società di capitali

Con l'aggiunta del nuovo comma 1.1 all'art. 87, TUIR il **regime di esenzione del 95%** relativo alle plusvalenze realizzate su partecipazioni PEX aventi i requisiti di cui al comma 1 del citato art. 87, è applicabile soltanto in relazione a una **partecipazione diretta / indiretta detenuta tramite società controllate, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo, non inferiore al 5%, ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.**

Con la modifica del primo periodo del comma 2 dell'art. 89, TUIR è ora previsto, quale regola generale, che **i dividendi** distribuiti dalle società di capitali concorrono per l'intero ammontare alla formazione del reddito d'impresa dell'esercizio in cui sono percepiti. Tuttavia, in base al nuovo comma 2.1 del citato art. 89 gli **stessi non concorrono alla formazione del reddito** della società percipiente **nella misura del 95%** se relativi:

- a una **partecipazione diretta / indiretta** tramite società controllate, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo, **non inferiore al 5%, ovvero di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;**
- a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

Analogamente, a seguito della modifica del primo periodo del comma 3 dell'art. 89, TUIR l'**esclusione della tassazione del 95%** dell'ammontare percepito trova applicazione anche:

- agli **utili provenienti da società non residenti** nelle quali è detenuta una **partecipazione diretta/ indiretta** tramite società controllate, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo, **non inferiore al 5% o di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000;**
- alle remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000.

La predetta esclusione, a seguito della modifica del secondo periodo del citato comma 3, è limitata al 50% per le partecipazioni detenute in società residenti / localizzate in Stati a regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis, comma 1, TUIR ovvero per i contratti stipulati con soggetti residenti / localizzati nei già menzionati Stati.

Inoltre, in base alla nuova lett. a) del comma 3-bis del citato art. 89, l'esclusione al 95% è applicabile alle remunerazioni su titoli / strumenti finanziari e contratti in associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, lett. a) e b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000. L'esclusione dalla tassazione opera limitatamente al 95% della quota non deducibile ai sensi del predetto art. 109.

Ritenuta su dividendi a società non residenti

In sede di approvazione è stato modificato anche il comma 3-ter dell'art. 27, DPR n. 600/73 in base al quale va operata una **ritenuta a titolo d'imposta dell'1,20% agli utili corrisposti a società non residenti**:

- soggetti all'imposta sul reddito delle società in uno Stato UE/SEE ed ivi residenti;
- in relazione a partecipazioni con i nuovi requisiti di cui all'art. 89, comma 2.1, lett. a), TUIR (partecipazione non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a € 500.000);
- in relazione a strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), TUIR e a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale / misto di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), TUIR di valore (fiscale) non inferiore a € 500.000, non relativi a stabili organizzazioni in Italia.

Decorrenza nuove disposizioni

Le novità in esame sono applicabili:

- alle distribuzioni dell'utile di esercizio / riserve / altri fondi, **deliberate a decorrere dall'1.1.2026**;
- alle plusvalenze su partecipazioni / titoli e strumenti simili alle azioni **acquisiti a decorrere dall'1.1.2026**;
- ai proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione **sottoscritti a decorrere dall'1.1.2026**.

Si considerano ceduti per primi le partecipazioni / titoli e strumenti simili acquisiti e i contratti di associazione in partecipazione sottoscritti in data meno recente (c.d. criterio FIFO).

Si segnala da ultimo che nella determinazione dell'**acconto dovuto per il 2026** si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe **determinata applicando le nuove disposizioni**.

3) Rottamazione dei ruoli affidati all'agente della riscossione e in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali

Perimetro oggettivo

La c.d. Legge di Bilancio 2026, all'art. 1, dal comma 82 al comma 101, prevede una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. "rottamazione-quinquies"), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione **dall'1.01.2000 al 31.12.2023** derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

I benefici consistono nello **stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi** (tipicamente si tratta degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR

602/73), **degli interessi di mora** ai sensi dell'art. 30 del DPR 602/73 e **dei compensi di riscossione**, laddove ancora applicati.

Termini di pagamento

Il pagamento è effettuato:

- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o
- in massimo 54 rate bimestrali, di pari ammontare.

Per quanto riguarda le rate:

- la prima, la seconda e la terza scadono, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima scadono, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima scadono rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3%; inoltre, non si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 19, D.P.R. n. 602/1973, che consentono all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.

Procedura per l'adesione

L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla rottamazione rendendo, **entro il 30 aprile 2026**, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che saranno pubblicate da parte dell'agente della riscossione nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2026.

Nella dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Inoltre, sempre nella dichiarazione, indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi, l'effettivo perfezionamento della rottamazione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore, della dichiarazione e della comunicazione nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

Nel termine del 30 aprile 2026 il debitore può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

Determinazione somme da versare

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della rottamazione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con la dichiarazione prevista.

Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla rottamazione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Effetti della presentazione della dichiarazione

A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

- a. sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- f. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28-ter e 48-bis, D.P.R. n. 602/1973;
- g. si applica la disposizione di cui all'art. 54, D.L. n. 50/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. 30 gennaio 2015.

Comunicazione importo dovuto

Entro il 30 giugno 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della rottamazione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Ai debitori che hanno presentato la dichiarazione nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione, la comunicazione è resa disponibile esclusivamente in tale area.

Modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute per la rottamazione può essere effettuato:

- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Effetti su precedenti dilazioni

Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione:

- alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 602/1973;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di rottamazione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Mancato o insufficiente versamento

In caso di mancato o di insufficiente versamento:

- dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- di 2 rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento, la rottamazione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Ulteriori debiti definibili

È previsto che possono essere compresi nella rottamazione anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione I, Legge n. 3/2012, o della Parte I, Titolo IV, Capo II, Sezioni II e III, D.Lgs. n. 14/2019, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Somme legate a procedure di composizione negoziale

Alle somme occorrenti per aderire alla rottamazione che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Debiti relativi a precedenti rottamazioni

Possono essere estinti anche i seguenti debiti oggetto di precedenti rottamazioni:

- pur se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della relativa rottamazione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, oggetto di dichiarazioni di adesione alle prime 3 rottamazioni o al c.d. saldo e stralcio, rese ai sensi:
 - dell'art. 6, comma 2, D.L. n. 193/2016;
 - dell'art. 1, comma 5, D.L. n. 148/2017;
 - dell'art. 3, comma 5, D.L. n. 119/2018;
 - dell'art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018;
 - dell'art. 16-bis, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2019;
- anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è determinata l'inefficacia della rottamazione, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

- dell'art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022;
- dell'art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 202/2024.

Esclusione dei debiti da c.d. rottamazione-*quater*

Non possono essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi:

- dell'art. 1, comma 235, Legge n. 197/2022;
- dell'art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 202/2024.

Effetti della rottamazione sui bilanci dell'agente della riscossione e degli enti creditori

A seguito del pagamento delle somme, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Definizione agevolata in materia di tributi delle Regioni e degli enti locali

La c.d. Legge di Bilancio 2026, all'art. 1, dal comma 102 al comma 110, stabilisce che Regioni ed enti locali possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti. Tale possibilità è estesa anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Nel caso in cui la Legge statale preveda forme di definizione agevolata, le Regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997, e all'art. 1, comma 691, Legge n. 147/2013, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle Regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Le Leggi e i regolamenti sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

4) Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

Perimetro soggettivo

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale ex R.D. n. 267/1942, D.Lgs. n. 14/2019, o altre Leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Inoltre, sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

L'ammissione richiede il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Perimetro oggettivo

L'agevolazione compete in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, **effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.**

Gli investimenti devono consistere in:

- a) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli Allegati IV e V annessi alla Legge n. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. n. 199/2021, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), D.L. n. 181/2023.

Misura dell'agevolazione

Il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura:

- del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; e
- del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Adempimenti

L'impresa, per accedere al beneficio, deve trasmettere in via telematica, tramite una piattaforma del GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Fruizione

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024.

Recapture

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero la destinazione del bene a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Accesso al beneficio

Con Decreto MIMIT, da adottare entro 30 giorni dal 1° gennaio 2026, saranno stabilite le modalità attuative.

Calcolo acconto 2026

La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata senza tener conto dell'agevolazione.

5) Decreto Milleproroghe

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025 il D.L. 200/2025, c.d. decreto Milleproroghe, in vigore dal 31 dicembre 2025.

Il D.L. 200/2025 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Si riepilogano di seguito i principali interventi:

ARTICOLO	CONTENUTO
Articolo 15, comma 2 e Articolo 16, comma 2	Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali – differimento del termine per alcune categorie Gli artt. 15 co. 2 e 16 co. 2 del D.L. 200/2025 hanno <u>prorogato dal 31.12.2025 al 31.3.2026</u> il termine entro cui devono adempiere all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali: • le micro e piccole imprese turistico ricettive; • le micro e piccole imprese del settore della somministrazione di alimenti e bevande; • le imprese della pesca e dell'acquacoltura.
Articolo 4, comma 11	Proroga della possibilità di svolgere con modalità semplificate le assemblee di società ed enti

	Fino alla data del 30.09.2026 vi sarà la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità semplificate consentite durante l'epidemia da COVID-19 (ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020 convertito). Vi sarà quindi la possibilità di: • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, <u>l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione</u> (co. 2 primo periodo del citato art. 106); • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, <u>anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti</u>, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo del citato art. 106); • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che <u>l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto</u> (co. 3 del citato art. 106); • obbligare, in talune società, alla partecipazione all'assemblea tramite il <u>Rappresentante designato</u> (co. 4, 5 e 6 del citato art. 106). Al riguardo, peraltro, l'art. 11 co. 1 della L. 21/2024 (c.d. "Legge Capitali"), inserendo il nuovo art. 135-undecies.1 nel D.Lgs. 58/98, ha stabilizzato il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite Rappresentante designato dalla società. Ne deriva che, in tali realtà societarie, la norma transitoria si rende applicabile solo nel caso in cui il relativo statuto non abbia già recepito tale opzione. Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni (co. 8-bis dell'art. 106 del D.L. 18/2020 convertito). Al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l'assemblea dovrà essere "tenuta" entro il 30.09.2026 e non semplicemente "convocata". Nonostante l'assenza di specifiche indicazioni normative è da ritenere che il ricorso "agevolato" a riunioni "a distanza" sia praticabile anche per i Consigli di amministrazione e i Collegi sindacali.
--	--

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.